DISCORSO

SULLA

CHINEA PRETESA DA ROMA.

D. O. M.

Popolo Napoletano, fedeli e cari concittadini, udiste l'allocuzione dalla Corte Romana sotto nome del Papa divolgata? Non vi atterrite con vano timore, come si atterrirono i popoli Americani agli spari de' cannoni Europei, credendoli tuoni di Giove. Quella non è voce della Cattedra di Pietro, ma della Curia Romana avvezza ad intimar come gli oracoli de' gentili equivoci ed abbagliamenti sotto voce di Dio. La voce della Cattedra di Pietro non può essere discorde dalla dottrina di Gesù Cristo, di cui fu Apostolo, e per testificazione della quale soggiacque al martirio -- Cristo insegnò di non esser il suo regno di questo mondo (1), Cristo ammonì i suoi Apostoli, che il dominio sulle genti fosse presso li Re della Terra, e non appò essi, fra' quali colui il primo fosse, che agli altri servisse (2). Non fu da questo discorde la voce di Pietro, colla quale ammonì gli Ecclesiastici di pascere il gregge con carità, e di buon animo, nè con avidità di lucro, nè come dominanti sulli Cleri (lor subordinati per lo ministero Evangelico); ma con placidezza qual pastori del gregge del Signore (3). Se Gesù Cristo aves-

(1) *Joh.* 18. *v.* 36.

(2) *Luc.* 22. *v.* 24. *& seqq.*

(3) *Tertull. de Idol. cap.* 18. -- *Si potestatem quoque nullam ne in suos quidem exercuit, quibus sordido ministerio* (di lavar loro i piedi) *fun-*

avesse voluto, che i suoi Ministri Evangelici assumer potessero dignità, fasto, dominato, chi più di lui poteva ed avea dritto di farlo? e ciò non volle per dar forma a quell'ordine di Ministri, ch'egli surrogò al mandato, che ricevuto avea dell'Eterno Padre (1). Quel fasto, quel dominato, quelle minacce, que' pretesi omaggi contrarj sono alla dottrina di Cristo, che li lasciò alli Re della Terra non a' Ministri Evangelici. Dunque son dettati anticristiani, non dalla Cattedra di Pietro, di cui si affettano le false voci (2). Aprite gli occhi al discernimento della vera dottrina divina ed Evangelica, aprite i cuori ad accoglierla con religione vera, da illusioni e vani timori non offuscata. La ragione ci detta, il Vangelo, la Scrittura c'insegna e rischiara di quanto sarem per dire.

La potestà Regia conciossiachè venga da Dio, o che immediatamente egli costituisca il Re, come lo diede al popolo Ebreo, o per mezzo de' popoli in tanti modi, quanti la natural ragione lor presenta, ella

functus est, si Regem denique fieri, conscius sui Regni refugit, plenissime dedit formam suis removendo omni fastigio, & suggestu tam dignitatis, quam potestatis. Quis enim magis iis usus fuisset, quam Dei filius? Quales, & quanti ejus fasces producerent! Qualis purpura de humeris ejus floreret, quale aurum de capite radiaret; nisi gloriam sæculi alienam & sibi & suis indicasset? Igitur quæ noluit, rejecit; quæ rejecit, damnavit, quæ damnavit, in pompa diaboli deputavit. Non enim damnasset nisi non sua.

(1) *I. Petr.* 5. *v.* 2. *& seqq.*

(2) *S. Bernardo de consid. lib.* 4. *Petrus hic est, qui nescitur processisse aliquando vel gemmis ornatus vel sericis, non tectus auro, non vectus EQUO ALBO, nec stipatus milite, nec circumstrepentibus septus ministris. In his successit non Petro, sed Constantino* (dicui allora si credeva vera la donazione) *consulo toleranda pro tempore, non affectanda pro debito.*

ella è perciò una potestà di Dio Vicaria, e in tanti luoghi della Scrittura autorizzata (1); nella quale il Sommo Iddio surroga un Padre, che invigili sul governo, difesa e sicurezza sì interna, che esterna de' popoli soggetti, nelle persone, nella roba e ne' dritti loro. Questa natura di paterna potestà nella dignità de' Re la veggiamo espressa sin dal primo nascere della medesima ne' Patriarchi, che da' padri delle loro particolari e private famiglie tal cura e potestà distesero su tutte quelle famiglie ed individui, che si arrolavano sotto il loro governo e difesa, su delli quali Re si nominarono. E tali vestigj non solo presso le Sacre Carte gli scorgiamo, ma presso le origini de' più antichi popoli, e di quei che anche al presente per deficienza di civil polizia e legislazione ancor vivono quasi all'intutto colle prime mosse della natura. Amabile in vero non men, che decorosa carica l'esser Padre de' popoli simile a quella, che sul Trono dell'Universo sostiene il Sommo Iddio: per qual ragione i Re e le potestà come suoi Vicarj in terra in più luoghi delle Sacre Carte (2) son denominati Dii; e come tali

(1) *Prov. 8. v. 15. Per me Reges regnat. I. Paralip. 29. v. 13. Sedit Salomon super solium Domini in Regem pro David patre suo. Ad Rom. 13. v. 1. Non est enim potestas nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt.*

(2) *Exod. 22. v. 28. Diis non detrahes. Psalm. 46. v 9. Principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham, quoniam Dii fortes terræ vehementer elevati sunt. Psalm. 81. v. 1. Deus sedit in Synagoga Deorum, in medio autem eos dijudicat, & v. 6. Ego dixi. Dii estis, & filii excelsi omnes*, ed alle volte li chiama *Christos suos. Psalm. 27. v. 11. Isa. 4. v. 1.*

tali li vuole Iddio rispettati (1): e infatti i popoli per tali li reputano, e Iddio li riconosce, quando tal carica con gelosia e paterna carità amministrano, persuasi di doverne rendere stretto conto al tremendo Giudice del lor Vicariato (2). La carica dunque che il Re sostiene è quell'istessa di un padre, con cui è uno l'interesse, e uno lo scopo della comune salute, e comun bene, come uno è quello del padre con quello de' figli: e perciò i diritti de' popoli sono gli stessi di quei del Principe, e quelli del Principe sono gli stessi di que' de' popoli, co' quali forma un corpo, di cui n'è capo. E siccome per legge divina i popoli soggetti son tenuti amare, ubbidire, e rispettare questo Capo qual loro Padre (3); così egli per dritto divino è tenuto indispensabilmente qual padre e qual depositario de' dritti de' suoi popoli governargli, difender-

(1) *Ad Rom.* 13. *v.* 1. *Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem adquirunt . . . . Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time, non enim sine caussa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam conscientiam. Ad Tit.* 3. *v.* 1. *Admone illos principibus & potestatibus subditos esse, dicto obedire. I. Petr.* 1. *v.* 17. *Deum timete: Regem honorificate. Prov.* 24. *v.* 21. *Time Deum fili mi, & Regem.*

(2) *Sap.* 6. *v.* 2. *& seqq. Audite ergo Reges, & intelligite, discite judices finium terræ. Præbete aures vos, qui continetis multitudines, & placetis vobis in turbis nationum. Quoniam data est a Domino potestat vobis & virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, & cogitationes scrutabitur. Quoniam cum essetis ministri Regni illius, non recte judicastis, nec custodistis leges justitiæ, neque secundum voluntatem Dei ambulastis; horrende, & cito apparebit vobis: quoniam judicium durissimum iis, qui præsunt, fiet. Exiguo enim conceditur misericordia; potentes autem potenter tormenta patientur.*

(3) *Rom.* 13. *v.* 2. *& seq. Tit.* 3. *v.* 1. *I. Petr.* 2. *v.* 17.

dergli e nella perſona e nella roba , e nell' onore, e nella libertà di uguaglianza cogli altri popoli. I dritti de' popoli ſon quelli , che diconſi Regalie, perchè depoſitati in petto del Rè, che n'è il capo e l' amminiſtratore . In lui principalment'è riposto il dritto della difeſa interna ed eſterna de' ſuoi popoli: per cui è nel dovere per la ſicurezza interna far le leggi, eleggere i magiſtrati, ordinar i giudizj, gaſtigar i rei; per l' eſterna opporſi alle invaſioni ed all' eſterne violenze, rivendicar i torti e dritti uſurpati da' popoli e potenze ſtraniere , e ſoſtener le ragioni, che per dritto delle genti a' ſuoi popoli ſpettano in uguaglianza degli altri. Di quì naſce il dritto o ſia la regalia d' intimar la guerra per tal difeſa e revindicazione , e di far la pace , quando ſia ſtato reintegrato nel ſuo. Per ſoſtentamento di che naſce l'altro dritto o ſia regalia d' imporre i tributi ed altre tutte pediſſegue e ſubalterne delle prime, delle quali ſuperfluo è farne commemorazione. Il Re dunque ſiccome ha il dritto d' imporre ſu de' popoli i tributi, ha il dovere della ſuddetta difeſa , che n' è lo ſcopo : nella quale mancando oltre del conto, che dee darne al Supremo Iddio, fa il danno a ſe ſteſſo, perchè n' avviene il danno a quel corpo, di cui n'è capo. Per lo che ſi rende egli ſteſſo debole, quando deboli ſono i popoli; oppreſſo, quando da altri oppreſſi queſti ſiano; e ſoggetto e mal ſicuro, quando da altri ſu de' medeſimi ſuperiorità e dritto ſi acquiſti, e con doppio danno de' popoli ſteſſi nel dovere eſſere ſoggetti involontariamente ad un eſtero per debolezza del loro Capo. Dee dunque il Re, e per dritto Divino, e per utile

utile proprio e de' ſuoi popoli a lui da Iddio affidati, difendere, nè in verun modo far pregiudicare le ſue Regalie e dritti de' medeſimi, e revindicare tutti i danni, e torti lor recati: li quali non poſſono mai preſcriverſi, e legitimarſi; non potendoſi mai nè per legge Evangelica, nè naturale legittimar l' uſurpato, come appunto non mai il vizio può divenir virtù. Per la qual coſa gli autori del dritto pubblico (1) dicono il jus naturale eſſere talmente immutabile, che non poſſa neppure Iddio mutarlo, ſe non cambii prima la natura. Sicchè conoſcendoſi dal Principe queſti torti, e non rivendicandoli, potendolo, manca al ſuo dovere, e ne dee render conto a Dio del pregiudizio e danno, che reca a' popoli per lo pregiudizio, che fa alla Sovranità a lui affidata per difeſa de' medeſimi, e che è tenuto ſoſtenere illeſa e per ſe e per gli ſuoi ſucceſſori, a' quali paſſarla dee: dimodochè ſe il Re o per poca cognizione, o per debolezza ceda anche con giuramento ciocchè ſia di pregiudizio, queſto atto per dritto naturale ſempre ſarà nullo, non potendo con atto privato pregiudicar la carica pubblica da Iddio a lui conceſſa, e li dritti de' popoli, che formano la Maeſtà, che dee eſſere ſempre intera ed unita, *quia inhærent oſſibus ſummæ poteſtatis* (2) di cui egli per dritto divino e delle genti n'è

---

(1) *Grot. de Jur. bel. lib.* 1. *C.* 1. §. 10. *n.* 5. *Eſt autem jus naturale adeo immutabile, ut ne a Deo quidem mutari queat.*

(1) *Itter. quæſt. univerſ. jur. feud. cap.* 9. *quæſt.* 3. & 23., e nelle generali di detto *Cap.* §. *I. Regalia, qua Regalia, ſunt unum inſeparabile annexum majeſtatis, majeſtas eſt unum totum & integrale vel potentiale, omnem diviſionem & communicationem in ſignificatione & juris*

n'è depositario e difensore. Nè obbligazione alcuna gli accresce il giuramento aggiunto a convalidar tal invalido ed ingiusto atto, perchè non è il giuramento vincolo d'iniquità; come niente obbligherebbe un padre, che giurasse o per ignoranza, o per raggiri, o per violenza, di spogliare i figli, di abbandonare la loro cura e difesa, alla quale per legge divina e naturale è obbligato.

Per Monarca del regno di Napoli ritrovas'il Re Ferdinando. La sua persona, e li successori della sua Augusta Famiglia ne sono i legittimi possessori. Da secoli per illegittimi ed insussistenti titoli si trova usurpato un vantato dritto di feudalità, di censo e di non sò che su del medesimo dalla Corte di Roma, che ha voluto, e vuol con ostinazione sostenersi con abusivi vincoli di mal intesa religione sotto vani pretesti ed insussistenti titoli da più scrittori confutati, e non da molti anni con minuta disamina per tali dimostrati e per fatti istorici, e per dritto pubblico, e per dritto feudale nell'opuscolo intitolato Abusi della giurisdizione Ecclesiastica sul regno di Napoli. Smentiti tali titoli creduti ne' secoli d'ignoranza per veri, obbligo indispensabile del Re egli è per dritto divino e delle genti di sottrarre da un sì ingiusto peso e perniciosa soggezione questi popoli, e questo regno: li quali non poche volte per ingiusto capriccio di questa potenza straniera si è veduto afflitto e sconvolto, desolato

ris ratione ex natura sua respuens. Ergo etiam regalia majestati adnexa in propria sua significatione non possunt aliis communicari. Roth. Pandect. feud. cap. 8. quæst. 26., & cap. 9. §. 1. Grot. de imper. Sum. Potest. cap. 1. §. 3.

lato e distrutto o da esterne guerre o interne rivoluzioni e guerre civili, ed alle volte privato de' suoi legittimi e giusti Principi. Per la qual cosa il presente legittimo Monarca Ferdinando pio, benefattore, padre della padria penetrato nell' interno dallo spirito della vera, naturale e cristiana religione si è veduto nell' obbligo di sottrarre questo regno, e questi popoli da tal ingiusta ed oppressiva pretensione della Corte Romana. Ed affinchè non si credesse questo farsi per ispirito di avarizia, con munificentissimo cuore fece offerir la somma pretesa per censo, o per altro mal fondato titolo, in pia obblazione ed offerta alla Chiesa Romana qual Primate, sotto qual titolo da' primi secoli permise la Chiesa poter ricevere i suoi Ministri offerte per ripartirle a' poveri, di cui è madre pietosa, non già per tesaurizzar ed arricchire i suoi Ministri: i quali debbono essere poveri, qualmente fu il loro divino Istitutore e nostro Maestro Gesù Cristo: giacchè egli quantunque fosse *Rex Regum*, *Dominus Dominantium*, volle essere su di questa Terra ad esempio del Ministero, che istituì, più povero delle volpi e degli uccelli, che hanno i loro nidi, ed egli neppur dove riposar il capo (1). Ributtata fu tal oblazione, perchè offerta come pia obblazione, e non con quella pretesa sommissione, e fastoso omaggio, il qual neppur si esigge da' più infimi vassalli. Ma qual dritto dà al Pontefice Romano il dominio su di questo regno? Per dritto pubblico competere certamente non puote, perchè queste pro-

(1) *Matth.* 8. *v.* 20.

provincie non ſi trova nelle ſtorie, che ſtate mai foſſero poſſedute da' Pontefici Romani, giacchè quando conquiſtate furono da' Normanni, e ridotte indi da Ruggiero a forma di Regno, ſi poſſedevano parte da' Principi Longobardi, e dall' Imperator Greco parte, e parte da' Saraceni. Dunque non avendovi avuto mai dominio nè poſſeſſo, non vi è dove poggiare tal pretenſione. Se lo pretendeſſe per la rinomata donazione di Coſtantino, che molti ſecoli dopo la ſua morte ſi vide uſcita alla luce; da qualche ſecolo già, che fu univerſalmente quella manifeſtata per apocrifa, come gli ſteſſi iſtorici fautori della Corte Romana la confeſſano. Se lo pretende per le vantate donazioni di Pipino, Carlo magno, Ludovico Pio, e di Ottone, quando queſte non foſſero pur apocrife, ſarebbero pur vane e inſuſſiſtenti, come di coloro, che mai di queſte provincie ebbero nè dominio, nè poſſeſſo.

Neſſun favore potendo ricevere dal dritto pubblico, ſi ricorre al dritto feudale, e ſi ardiſce pretendere queſto regno eſſer feudo della S. Sede. Il che per neſſuna ragione può ſuſſiſtere.

Primieramente per la incoerenza della natura del regno da quella del feudo con minutezza eſaminata nell'anzidetto opuſculo, e da ogni mente legale ben conoſciuta per eſſere il feudo *utile dominium rei ſoli, aut ſolo inhærentis, aut rei, quæ inter immobilia connumeratur* (1), la di cui proprietà reſti al concedente, e l'uſufrutto a chi la riceve; e'l regno all' in-

B 2

(1) *Lib. 2. feud. tit. 23. §. in primis & tit. 1. in fin. Cujacio de feudis l. 1. Strikio examen. jur. feudalis cap. 2. Huber. de jure civit. lib. 2. ſect. 5. cap. 1. §. 1.*

incontro è una cosa nè mobile, nè immobile, ma la facoltà di governare e dirigere le azioni libere degli uomini *ad salutem populi*, e perciò non mai soggetta a dominio, ed in conseguente non può mai esser feudo. Secondariamente non può tal pretensione sussistere per la sopracennata ragione, che la Sede Apostolica non mai ebbe dominio su queste provincie. Perlochè qual dominio utile poteva concedere a' conquistatori di queste provincie, se ella nè diretto, nè utile vi rappresentava?

Si pretende, che quantunque nè diretto nè utile dominio vi rappresentasse, acquistato l' avesse colle investiture, che da' Pontefici Romani date si fossero a' nostri Principi. Ma se per esser valida la concessione feudale o sia investitura del dominio utile, bisogna, che il concedente abbia anche il diretto, non avendolo mai avuto la Sede Apostolica, tal investitura sempre sarà stato un atto inutile e vano, e per chi l' ha dato, e per chi l' ha ricevuto. Nè il giuramento, che si presta su di un atto nullo e per legge insussistente, può mai convalidarlo. Ma volendo brevemente anch' esaminare l' occasioni, il fine e 'l contenuto di tali pretese investiture, quando furono introdotte; pure si rileverà la loro inefficacia a sostener la pretensione della Corte Romana.

Nell' undecimo secolo per la grande ignoranza molto si procurò accreditare la foggiata donazione di Costantino: ed aspirando la Corte Romana alla Monarchia universale, divulgò la falsa credenza anzi anticristiana, che Gesù Cristo avesse costituito S. Pie-

tro

tro per Principe su tutti li regni della Terra (1) per richiamarsi i Pontefici una soggezione de' Re della medesima: di qual profana ambizione con adulazioni non mancarono anche infettarne la collezione dell'ore Canoniche inserendovi antifone, responsorj, ed orazioni, che l'attestassero: queste oltre dell'altra perniciosa massima morale di riconciliarsi il perdono delli furti e prede, e d'ogni sorta di peccati coll' offerire parte delle ricchezze alle Chiese. Queste tali massime siccome molte ricchezze attrassero alle Chiese e Monasterj *pro redemptione animæ* de' benefattori; così attrassero l'offerte, che si fecero da tutti li Re di Europa de' loro regni a S. Pietro con riconoscerli in feudo dal medesimo, e pagarne gli annui censi: per quali atti di offerte dagli stessi Papi procurate ne ricevevano dalli medesimi l'investiture in feudo: li quali non perciò restarono come meri feudi, ma come dedicati sotto la protezione di S. Pietro, il che ce lo dimostra fralli molti esempj quello di Alfonso Re di Portogallo, il quale benchè avesse costituito in feudo di S. Pietro il suo regno coll'annuo censo, volle anche costituirlo feudo del Monastero di Chiaravalle coll'annuo censo precedente consenso de'vassalli, come fece anche Alfonso Re di Aragona al Monastero di Clugnì del suo regno (2). Per la qual cosa

---

(1) *Gregorio VII. lib.* 1. *Epist.* 63. a Sanzio Re di Aragona -- *Esto itaque costans, & fiduciam firmam habeas, & quod cepisti perficias, quia in Domino Jesu Christo confidimus, quia Beatus Petrus Apostolus, quem Dominus Jesus Christus Rex gloriæ principem super regna mundi constituit, cui te fidelem exhibe, te &c.*

(2) *Pietro Cluniacense de miraculis lib.* 7. *Cap. ult.*

cosa bisogna conchiudere, che fosse una mera divota oblazione sotto l'abusivo termine di feudo, come tuttavia si pratica offerire sotto la protezione di qualche Santo i figli, il bestiame ec. E così Goffredo Buglione non volle accettare il Regno di Gerusalemme senza l' investitura del Patriarca di Antiochia (1). Contemporaneamente di questa costumanza avendo i Normanni conquistate sulli Longobardi, sulli Greci e Saraceni queste nostre provincie, tra loro se le divisero in tanti principati, senza che approvazione o investitura avessero domandato al Papa, forse perchè non erano ancora fatti divoti come gli altri Principi. Argiro Catapano dell'Imperador Greco per riacquistare le provincie perdute a quell' Impero tolte da' Normanni, mosse a' medesimi la guerra con indurre Papa Leone IX. a dargli ajuto: per cui portatovisi costui di persona restò de' Normanni prigioniero. Costoro col loro capo Roberto Guiscardi avendolo ricevuto con onore e rispetto, egli diede loro la S. benedizione sulle conquiste fatte e faciende, con conceder loro tutta la terra ereditaria di S. Pietro, che averebbero acquistata in Calabria ed in Sicilia (2), le quali già si trovavano sotto al dominio de' Saraceni. S. Pietro non lasciò eredità: onde per tali possono al più intendersi quelle possessioni, che la Chiesa di S. Pietro possedea in detti luoghi, come mol-

---

(1) *Guglielmo di Tiro hist. Terræ S nctæ.*

(2) *Gaufrido Malaterra lib. 1. cap.* 14. *Ermando Contratto an.* 1053. *Leone Ostien. lib.* 2. *Cap.* 87 *Omnem terram, quam pervaserant & quam ulterius versus Calabriam & Siciliam lucrari possent de S. Petro hereditali fundo, sibi & successionibus suis possidendum concessit.*

molto ne possedea in tutto l'orbe Cristiano. Questa è la prima vantata investitura, in cui niente trovasi espresso di concessione di dette terre in feudo qualunque esse fossero, nè fatta nella forma, che ci detta il dritto feudale, e neppure menzione di censo vi fu espressa (1). Essendo stati dopo Pontefici Vittore II., e Stefano IX. non abbiamo memorie d'investiture, di conferma, censo, o altro. Fattosi Roberto Guiscardo padrone di tutti li contadi, che si aveano i suoi commilitoni Normanni tra loro divisi, dichiarandosi Duca di Puglia, e divenuto perciò un principe potente; valevole appoggio si stimò tanto da Niccolò II., quanto poi da Gregorio VII. per la difesa del Papa nelle controversie, che spesso avea cogl' Imperadori di Occcidente succeduti nel regno d'Italia, e perciò lo costituì il Papa Capitano della Chiesa Romana (2) e gli confermò la concessione delle terre fattagli da' suoi predecessori. All' incontro Roberto giurò difesa e fedeltà alla Chiesa Romana ed al Papa, e di ajutarlo in acquistare e difendere la regalìa di S. Pietro, e di non invadere la terra di S. Pietro, che allora possedeva il Papa, e che averebbe indi acquistata, e di difenderlo nella sicurezza del Papato, e morendo il Papa far, che restass' eletto per Papa colui, che si stimasse da' migliori Cardinali, e Cherici. Egli promise per la terra, che possedeva, e che gli sarebbe stata conceduta da Gregorio e suoi successori di S. Pietro, la pensione, ch' era secondo la promessa

(1) *Lib. 2. feud. tit. 23. 33. & lib. 1. tit. 26. vers. Idcirco pares.*

(2) Cardinal d'Aragona nella vita di Gregorio VII. di Pandolfo Pisano n. 31.

messa fatta a Niccolò II. di dodici danari per ogni pajo di buoi, che servissero per lo coltivo della medesima, da pagarsi nel giorno di Pasqua (1). Qual censo in tempo di Ruggiero fu commutato in 600. schifati moneta di allora, come dall'investitura nel 1139. a costui data da Innocenzo II., dopo essersi col medesimo rappaciato. Questi atti quando siano veri, e fedeli, come è da dubitarne, perchè quello fatto a Niccolò II. si dice dal Baronio an. 1059. estratto *a libro Censuum* del Vaticano e l'altro registrato fralle lettere di Gregorio 7. lib. 8., e quella di Ruggieri dal Codice della Basilica di S. Pietro, senza essersi mai veduti gli autografi: quando (dico) siano veri, non contengono concessione in feudo, non essendo nella forma delle investiture feudali, nè fassi menzione di feudo, ma sono meri atti di confederazione ineguale: e perció sempre a libertà de' confederati soggetta a disciogliersi, li quali contengono anche la censuazione di quella terra particolare, che la Chiesa di S. Pietro possedesse in questi regni, e che dovessero acquistare i Normanni: delle quali non avendo individuazione potrebbero essere pur di quelle stesse, che ora possiede. Al più possono passare per offerte de' censi, ed investiture simili a quelle, che nello stesso secolo s'introdussero per tutti gli altri regni di Europa per effetto delle suddette false massime: le quali come col tempo si conobbero per chimeriche e vane, si tolsero e svanirono. Perchè dunque non to-

---

(1) *Codex diplom. di Lunig. tom. 2. pag.* 643. *& tom. 4. pag.* 7. *Baronio an.* 1080.

togliersi anche in questo regno? Qual infortunio è il suo di vivere ancora dopo più secoli, da che gli altri regni se ne sono liberati, nella stessa cecità ed ignominiosa oppressione.

Non potendo poggiar base tal vana pretensione, nè sul dritto, nè sull' origine di tal pretesa investitura, si fa pompa e tuono nella citata allocuzione delle Bolle di Leone X., e Giulio II., del giuramento prestato dall' Augusto Re Cattolico, e della domanda fatta della detta investitura dall' Augusto nostro presente Regnante, quando questi regni dal Re Cattolico suo Padre gli furono refutati. A troppo pochi esempj si è ristretto nella allocuzione l' appoggio dell' ampollosa e vana pretensione: potea numerarne oh quanti dalla invasione di questi regni fatta da Carlo Primo di Angiò investito da Papa Clemente IV., dopochè n' ebbe spogliato la famiglia Sveva legittima posseditrice de' medesimi, abusando dell' autorità Pontificia, e delle armi spirituali, invasato dalla falsa massima della Corte Romana, di essere il Papa dispositor de' regni. Principio fu questo dell' epoca delle ventose investiture, che la Corte Romana seppe a suo piacere comporre per suo pro a seconda di quegli esorbitanti patti convenuti con detto Carlo per aver ricevuto dal Papa questi regni in feudo soggetti alla devoluzione, con prestar il giuramento di fedeltà, e'l ligio omaggio alla Chiesa di Roma, ed obbligarsi di dover prestare alla medesima l'annuo censo ivi stabilito di 8000. oncie di oro nella festività di Pasqua colla Chinea, e 5000. marche sterlinche in ogni sei mesi. Allor sì che principiarono le inve-

 sti-

ſtiture in forma feudale, concertate fra uno uſurpatore qual'era la Corte Romana, che ſi arrogò quell' autorità e dominio, che per neſſun dritto le ſpettava, come ſi è dimoſtrato, ed un invaſore, che a chiamata dell' uſurpatore venne a ſpogliarne il legittimo poſſeſſore colla forza della guerra unita alle armi ſpirituali, di cui ſacrilegamente la Corte Romana fece abuſo ſedendo ſulla Cattedra di Pietro. A queſt' abuſiv' autorità, ed alla forza dell' invaſore non avendo ardire oppors' i popoli, ſoggiacquero alla violenza, alla oppreſſione, ed agli ignominioſi pregiudizj violentemente ricevuti: da' quali non guari dopo eſſendo riuſcito a' Siciliani ſottrarſi, acclamarono per Re Pietro d'Aragona legittimo ſucceſſore ne' dritti della casa Sveva: e da quel tempo terminaron li cenſi e le pretese inveſtiture per quel regno.

Queſto noſtro amabiliſſimo Re Ferdinando è il legittimo ſucceſſore ne' dritri della Sovranità su queſti regni, perchè non dee uguagliar la condizione de' medeſimi, che la ſteſſa origine ebbero, ed alla ſteſſa pia obblazione ſuggettati furono? E ſe li ſuoi predeceſſori nol fecero, o perchè l'ignorarono, o perchè non poterono per gli pregiudizj e circoſtanze de' tempi, o per mancanza di forze, non perciò ſi acquiſtò dritto all' uſurpatore, e reſtò preſcritto quello di queſta Corona, e di queſti popoli di ſottrarſi da tal' uſurpata ſuggezione; nè reſta diſobbligato il Re poſſeſſore, qualunque ſia, dall' obbligazione di liberarne li ſuoi popoli, non ſolo perchè ingiuſta e contraria alla Sovranità Regia, ed alla libertà de' popoli; ma anche perchè è ſtata cagione

per

per gli paſſati tempi, come potrebbe accadere per l'avvenire, di guerre eſterne e civili, e di oppreſſione de' popoli nel vederſi contro lor volere cambiar Principi per diſpotiſmo e capriccio della Corte Romana. Per qual dritto? per quell'omaggio, che le preſtò un invaſore dalla ſteſſa Corte Romana procurato e garantito per ſoggettare alla ſua inveſtitura queſti regni, di cui non mai ebbe dominio? quando ancorchè ſtato foſſe Carlo di Angiò legittimo Re non poteva in verun modo ſoggettar i ſuoi regni a qualunque minima dipendenza, e preſtazione in pregiudizio de' ſuoi popoli ſoggetti, e de' ſucceſſori alla Corona. Dunque per qual dritto?

Non per dritto pubblico, che ſempre conſidera le coſe e le azioni, nelle qualità e natura, della quale ſono, come ſi è detto, non ammettendo nè ſolito, nè uſucapione, nè buona fede, nè preſcrizione, nè altro verun modo dalla legge civile introdotto per terminar le liti, ed aſſicurar li dominj; anzi anche per lo ſteſſo dritto civile non può mai uſucapirſi l'occupato con violenza, con inganno dall'uſurpatore, o preſcriverſi l'indebito eſatto, il quale ſempre è tenuto l'uſurpatore reſtituire. E pur la Corte Romana in vece di reſtituire a queſta Corona l'indebito per tanti ſecoli eſatto, che a ragione il noſtro Re puote, e dee ripetere e rimborſare con quei mezzi, che la ragione ſomminiſtra; con impero, con tuono e minacce pretende, che ne continui il pagamento coll'umiliante omaggio? Se queſta pretenſione appoggio non trova nel dritto naturale, e civile; molto meno nell'Evangelica dottrina, di cui ſtimavaſi maeſtra la Chieſa Romana ſin da' primi

ſecoli, e la quale aſſolutamente precetta, che ſia irremiſibile il furto, l' uſurpazione, il poſſeſſo dell' altrui roba, ſe oltre della penitenza non ſi reſtituiſca il tolto, l' uſurpato. Se dunque la Corte Romana non ſolo non reſtituiſce il tolto, ma pretende, che ſe le continui la ingiuſta ed indebita preſtazione, lo pretenderà forſe ſull' appoggio della ridicola e falſa maſſima un tempo data ad intendere da' ſuoi adulatori, che il Papa più potente dell'ordinaria potenza di Dio, poſſa fare il bianco nero, il nero bianco, ingiuſto il giuſto, e giuſto l' ingiuſto; e può in conſeguenza far vizio divenir virtù, il peccato atto ordinato e meritorio. Ma queſta non è dottrina di Gesù Criſto, la quale inſegnò Pietro, ma dello ſpirito anticriſtiano, di cui debbono ſtimarſi gli oracoli, i monitori, i decreti, che ſi divulgano contrarj alla giuſtizia, alla verità, alla dottrina Evangelica, che inſegnar dee la Cattedra di Pietro, e con la voce, e con l' eſempio. Ella precetta, che il dominato ſia delle poteſtà della terra, le quali governano in nome del Signore ſu tutti li ſudditi loro affidati di qualunque ceto ſiano, con oſſervare *leges juſtitiæ* in reggerli e difendergli, per doverne dare ſtretto conto a Dio (1). Ella inſegna ed ordina, che nel ceto de' miniſtri Evangelici non vi riſegga ſpirito di avarizia, nè dominato, ma ſiano miniſtri e ſervi degli altri. Dunque ſe tanto inſegna e precetta la dottrina Evangelica, non dee, nè può la Cattedra di Pietro diſapprovare, che il Re di Napoli ſi revindichi quei dritti, che ſpettano alla

(1) *Sapient.* 6. *v.* 2. *&* *ſeqq.* di sopra trascritto.

alla ſua Corona come depoſitaria delle regalie, delle quali nè li ſuoi predeceſſori, nè egli ſteſſo può diſporre e diminuire, o in qualunque modo pregiudicare in detrimento della Corona, e de' popoli, come dritti inalienabili dalla medeſima: nè può aver per ſuſſiſtente e valido ogni atto, col quale ſiaſi promeſſo ciocchè non iſpettava per alcun titolo al Pontefice Romano, e che non era in facoltà del Re diſporne in pregiudizio de' dritti della Somma poteſtà; la quale è un anneſſo integrale, ed inſeparabile delle regalie (1), che formano tutto quel corpo di poteſtà depoſitata nella ſua perſona per la conſervazione e difeſa (come ſi è detto) interna ed eſterna de' ſuoi popoli da ogni ingiuria, violenza, uſurpazione &c. Contro qual indubitata ragione e dottrina non vale allegar fatti per qualunque tempo, e di qualunque numero, poichè non mai per natura e per legge Evangelica poſſon divenir giuſti ſenza giuſtizia fatti; come la conſuetudine di peccare non mai può legittimar il peccato, ma aſſai più condannabile e rea è per l'oſtinazione e pervicacia in far l'ingiuſtizia, rompere e calpeſtar le leggi, vincoli della Società e ſicurezza de' popoli: e tanto più rea diviene, quando voglia ſoſtenerſi col braccio della religione quelchè la religione diſtrugge, e l' onor della Divinità. Sicchè come reità, nulla ed inſuſſiſtente è ſempremai, come ogni atto, che ſi faccia contro la verità, contro la giuſtizia, e contro tutte le leggi. E niente giova, che ſiano

 ſtati

(1) Ittero nel luogo ſopradetto *gener.* §. 1. *Roth. Pandect. Feud. Cap.* 8. *quæſt.* 26., & *Cap.* 9. §. *pr. Grot. de imp. Sum. Poteſt. cir. Sacra Cap. pr.* §. 3.

ſtati pubblicati ſotto nome de' Pontefici, della poteſtà Apoſtolica, e ſotto la falſa voce di Pietro, perchè neſſuno l'ingiuſto può far divenir giuſto, il vizio virtù, o in qualche maniera ſcuſabile, come non fu mai ſcuſabile il tradimento di Giuda, la ſconoſcente negativa di Pietro, perchè atti di due Apoſtoli preſcelti da Gesù Criſto, e colmati di grazie, e doni; anzi perciò maggiormente furono ſempre deteſtati. Buon fu per Pietro, che ne fece penitenza: e men male sarà ſtato per que' Papi, che di tal'ingiuſtizie forſe ſi pentirono, o che almeno per gli raggiri della Corte Romana gli errori non conobbero. Son dunque queſte tali inveſtiture e bulle, quelle tumide e faſtoſe decretali, quelle cenſure, che voglion ſoſtenere coll'abuſo delle armi ſpirituali da Gesù Criſto per profitto ſpirituale conceſſe; ſono voci di Pietro? Eſſer potrebbero di Pietro peccante, non penitente. Dacchè il Pontefice Romano volle aſſumere il carattere di Re contro la forma preſcritta da Gesù Criſto, e colla dottrina, e coll'eſempio, dichiarandoſi egli ſteſſo ſuddito di Ceſare nel riſpondere a Pilato (1), ſi confuſe, come

(1) *Joh.* 19. 2. 11. *Non haberes poteſtatem adverſum me ullam, niſi tibi datum eſſet deſuper.* Qual paſſo commentando S. Agoſtino dice: *Talem quippe Deus dederat illi poteſtatem, ut eſſet ipſe ſubditus Cæſari.* Lo ſteſſo *in Lib. unic. de Expoſit. quat. propoſ. ex Epiſt. ad Rom. Tom. V. propoſ.* 72. *Rectiſſime monet . . . . . oportet ex ea parte, quæ ad hanc vitam pertinet ſubditos eſſe poteſtatibus, ideſt hominibus res humanas cum aliquo honore adminiſtrantibus.*

S. Gio: *Criſoſt. alla Epiſt. ad Rom.* 13. *homil.* 23. *Omnis anima poteſtatibus ſubdita ſit . . . . . oſtendens, quod iſta imperetur omnibus, & ſacerdotibus & monachis, non ſolum ſecularibus, id quod ſtatim in ipſo exordio declarat, quod dicit omnis anima poteſtatibus ſupereminentibus ſub-*

come giova ripeter, la voce di Pietro con quella di Cesare, quella della Cattedra con quella della Curia.

La prima proibisce il dominato e l'esazioni, precetta umiltà, ubbidienza, e ministero. La seconda vuole fasto, dominio, tributi, investiture, omaggio, in una parola somma potestà dell'Impero. Questa comunione di diverse persone quanto è il Signore dal suddito, lo spirituale dal temporale, operò, che si confondesse una voce coll'altra, uscendo dalla stessa tromba, e le massime di una mal fondata politica si dettassero con tuono di dogma, e di religione; e per gli acquisti o giusti, o ingiusti, che prendeva in mira la Corte, mancando le armi temporali, si avvalessero delle spirituali; in luogo dell'umiltà di pastore del fasto di Monarca; in luogo di ministero del dominato; per cui tanto si querelava il S. Padre Bernardo con Eugenio III. (1). Sicchè tali esorbitan-

subdita sit, etiam si Apostolus sis, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fueris. Neque enim pietatem subvertit ista subjectio.

S. Gelasio Papa Epist. 4. ad Anast. Imp. *Quoniam ad ordinem disciplinæ publicæ cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis antistites.*

S. Leone Papa Epist. ad Leon. Aug. *Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed etiam maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, & quæ bene statuta sunt defendas, & veram pacem suis, quæ sunt turbata restituas.* Se ciò dee il Re operare sulla disciplina esterna della Chiesa per confessione di un Santo e pur troppo forte Pontefice, quanto maggiormente nella difesa e revindicazione delle sue regalie.

(1) S. Bernardo de Considerat. ad Eug. 3. lib. 2. *Nec enim tibi ille Petrus dare, quod non habuit, potuit; quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem, ut dixi, super Ecclesias; numquid dominationem; audi ipsum: non dominantes ait in Clero, sed forma facti gregis ex animo. Et ne-*

tanze, tali ingiusti atti posson aver mai sussistenza; perchè sotto la falsa voce di Pietro pubblicati? Ma chi non conosce questa verità? onde la Corte Romana in mancanza di ragione crede ritrovar appoggio nel giuramento del Re Cattolico in secondo luogo nell'allocuzione allegato, quando molti altri averebbe potuto allegarne de' Re predecessori: e voglio fingere, che oltre della dimanda dell' investitura dal nostro presente Monarca fatta, avesse anche egli il giuramento prestato. Or domando alla Corte Romana, in qual fonte di dottrina apprese, che il giuramento giustifichi l'usurpato, l'ingiustamente tolto, o sia pur un indebito ottenuto, o per violenza, o per ignoranza, o per errore, e che obblighi anche il dirubbato, il circonvenuto, e 'l non debitore a continuar a pagar la indebita somma

---

ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio. Reges gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur, vos autem non sic. Planum est: Apostolis interdicitur dominatus. Ii ergo tu, & tibi usurpare aude, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatum. Plane ab alterutro prohiberis: si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque, alioquin non te exceptum illorum numero putes; de quibus quæritur Deus sic; ipsi regnaverunt, & non ex me, Principes extiterunt, & non cognovi eos. Jam si regnare sine Deo juvat, habes gloriam, sed non apud Deum. At si interdictum tenemus, audiamus edictum; qui major est vestrum, fiat sicut minor, & qui præcessor est sicut qui ministrat. Forma Apostolica hæc est, interdicitur dominatio, indicitur ministratio, quæ commendatur ipsius exemplo legislatoris, qui sequutus adjungit. Ego autem in medio vestrum, sicut qui ministrat. Quis jam se titulo hoc inglorium putat, quo se prior Dominus gloriæ præsignavit.

De considerat. lib. 4. Petrus hic est: qui nescitur processisse aliquando vel gemmis ornatus, vel sericis, non tectus auro, non vectus æquo albo, nec stipatus milite, nec circumstrepentibus septus ministris. Absque his tamen credidit satis posse impleri salutare mandatum, si amas me, pasce oves meas. In his successisti non Petro, sed Constantino.

ma? Ben ſi sa qual vigore abbia nel pubblico, e nel comune dritto il giuramento con violenza, con inganno eſtorto, non eſſendo mai il giuramento vincolo d' iniquità; e perciò per chi lo preſta non fa obbligazione, e molto meno per chi promette coſa, che alla carica, o ad altri pregiudichi, come è nel caſo noſtro; perchè il Re non può in verun modo pregiudicare, e ledere i dritti della Maeſtà in ſuo petto depoſitati da' popoli; perchè fa torto a' popoli ſteſſi, che ne reſtan leſi, e fa torto al ſucceſſore al trono, ſecondo i principj ſopra eſaminati. Per chi lo riceve non certamente gli legittima l' acquiſto a torto e con ingiuſtizia fatto, il quale è per legge non men naturale ed evangelica, che comune ſempre reſta vizioſo, per le ragioni già dette, preſſo l' uſurpatore e ſuoi ſucceſſori: anzi chi 'l giuramento riceve, commette un ſacrilegio, perchè ſtima la divinità ſtupida, o ingiuſta facendola chiamar in teſtimonianza e convalidazione dell' uſurpazione, dell' ingiuſtizia, dell' inganno.

Dunque, cari miei concittadini, non debbe ſcandalizzarvi la negativa fatta dal noſtro religioſo ed amabile Sovrano di quell' ingiuſto tributo, di quel pomposo ed uſurpato omaggio dalla Corte Romana preteſo contrario alla natura del regno, contrario al dritto naturale, feudale ed anche comune, ed oppoſto diametralmente alla dottrina e legge Evangelica; per cui il noſtro Auguſto Re non oſtante qualunque vantato atto, promeſſa, e giuramento per ſe nullo ed avanti a Dio condannabile, è nel dovere indiſpenſabile di Sovranità liberar queſti popoli da tal ſoggezione non men indecoroſa per la

me-

medesima Sovranità, che ingiusta, dii danno, ed ignominiosa per questi popoli, che non mai a tali atti concorsero: e quando mai concorsi vi fossero, son sempre nella libertà di richiamarsene come di un atto erroneo, ingiusto, dannoso, ed oppressivo, con abuso di autorità ottenuto. E siccome son chiare, e giuste le procedure del nostro Re, ed incontrastabili le ragioni; così atterrir non vi debbono li tuoni della Corte Romana abusivamente per tante volte intonati per la tromba di Pietro altretante volte profanata. Per la qual cosa è di nostro preciso interesse non men esterno e temporale come membri dello Stato, che interno e spirituale come membri della Chiesa universale di pregare il misericordioso nostro Iddio, che finalmente si compiaccia togliere dalla Cattedra di Pietro questa doppia persona di Pietro e di Cesare intolerabile sin da' tempi di S. Bernardo, questo doppio e bilinguo oracolo, che per lo stesso organo ci parla, per la stessa tromba promulga gli oracoli di Pietro e gli ambiziosi ed oppressivi decreti della Corte Romana: affinchè costei non potendo avvicinar la bocca alla tromba di Pietro, si senta solo di questi la voce schietta e vera, qualmente per gli primi secoli si sentiva; e così sentendosi da' fratelli nostri erranti, pecorelle dall' ovile rapite e sbaragliate per opera del ladro e lupo infernale, la voce evangelica, ritornino al comune ovile di Gesù Cristo, giacchè per colpa del pastor mercenario essendosi disperse (1), vi

(1) Joh. 10. v. 12. *& seqq. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. Mercenarius autem & qui non est pastor, cujus non sunt oves propriæ, videt lupum venientem & dimittit oves, & fugit, & lupus rapit & dispergit oves &c.*

vi ritornino sentendo la voce del vero pastore non oscurata da equivoci ma chiara qual è nel vangelo. *Oves meæ vocem meam audiunt, & ego cognosco eas, & sequentur me* (2).

Quanto si è detto non s' intenda per poco rispetto alla Cattedra di Pietro, di cui mi protesto, e mi glorio essere il più ossequioso; ma in biasmo degli atti e procedure della Corte Romana, che la preoccupò come il demonio il cuor di Giuda nel tradir il suo Maestro, e quello di Pietro in negarlo: per cui niente si offende la santità dell' Apostolato nel biasimarsi gli errori di Giuda, e di Pietro, il quale dopo convertito *confirmavit fratres suos*; come bisogna sperare nella misericordia Divina, che finalmente i suoi successori sordi alla voce della Corte Romana richiamino all' unità dell' ovile colla voce del Divin Pastore tutte le pecorelle traviate, e rimarginino le altre molte piaghe dell'anzidetta assai più profonde e dolorose, che la Chiesa Universale soffre col pregiudizio non solo del Principato, de' popoli, e delle particolari Chiese; ma anche della Religione ristretta a poco a poco a sì angusti confini principiata ad abbandonarsi dalle nazioni, dacchè fu intronizzato da' Ministri della Chiesa l'ambizione, il dominato, il dio Mammona: per cui sono nel dovere anche i Principi Cattolici, tra'quali è il nostro Augusto Sovrano, e come Sovrani, e come protettori della Chiesa di far estinguere i pregiudizj recati al Principato e Sovranità, e rivendicare i torti fatti a' popoli e Chiese particolari: e in

(2) *Ibid. v. 17.*

in tal maniera si restituirebbe a' Principi l'autorità, a' popoli la pace, alla Chiesa l'antica disciplina dagli Apostoli ed ecumenici Concilj stabilita, colla quale la religione Cristiana ampliò i confini pur troppo ristretti dacchè ne cessò l'osservanza.